



Ord. 8
Prot. 2808

COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

li, 8 Settembre 2015

OGGETTO: ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale, via Milano dalla torre dell'acquedotto all'impianto di biogas: Istituzione del limite di velocità di 30 km/h e posa di segnaletica di pericolo;

IL SINDACO

Rilevato che nel tratto di strada via Milano compreso tra la torre dell'acquedotto e l'impianto di biogas sono presenti delle curve pericolose a causa della poca visibilità di un lato ,dovuti alla differente altezza tra la sede stradale e i terreni circostanti e la presenza su entrambe i lati di fossi in alcuni tratti molto profondi;

Visto che la strada è a doppio senso di circolazione e la sede stradale nel tratto considerato è stretta;

Visto che su detta strada quale strada extraurbana sono in vigore ai sensi dell'art. 142 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 è consentita una velocità massima di 90 km/h ;

Visto che via Milano è strada d'accesso per il centro abitato ed è percorsa da parecchi veicoli;

Ritenuto di adottare su detta strada provvedimenti vari a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

Visti gli art. 5.6.7.37 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche;

Visto il D.Lvo 267/2000;

ORDINA

L'adozione del seguente provvedimento

Via Milano nel tratto compreso tra la torre dell'acquedotto e l'impianto di biogas:

Istituzione di limite di velocità massima consentita non superiore a 30 km/h.;

DISPONE

-La posa della segnaletica atta ad informare l'utenza del provvedimento nonché la posa dei cartelli di pericolosi cui alla figura II 21 Art. 92 (Banchina pericolosa) nonché figure II 6 e 7 Art. 86 (Doppia curva) del D.P.R. n. 495/1992 ;

-La revoca della ordinanza 8 del 28 Novembre 2012

Avvisa

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al TAR della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D:Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to IL SINDACO
(Lazzari Roberto)